



Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare

A.C. 1677

Nota di verifica n. 177
4 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1677
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiate
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura (il 12 gennaio 2016) al Senato (AS 2190), che non ne ha poi concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Nel corso dell'esame parlamentare di tale atto, la 5^a Commissione (Bilancio) del Senato aveva espresso parere non ostativo (seduta del 11 ottobre 2017).

Si segnala che un altro Accordo di contenuto del tutto analogo è già stato concluso fra l'UE e la Norvegia. La relativa legge di autorizzazione alla ratifica (L. n. 180/2014) non recava oneri finanziari: nel corso dell'esame parlamentare (AC 2277, XVII leg.), la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
PARTE I – (ART. 1-3): contiene gli obiettivi dell'accordo finalizzato ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS. Inoltre, riporta la terminologia utilizzata e i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione.	La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni dell'Accordo di cooperazione in esame non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana. L'Accordo incide, peraltro in maniera esclusivamente positiva, sul bilancio dell'Unione europea, contribuendo infatti la Svizzera al finanziamento dei programmi europei di GNSS.

PARTE II – (ART. 4-17): relativa alle disposizioni sulla cooperazione. In particolare, si menzionano le norme sulla definizione dei settori dell'attività di cooperazione, precisando che l'Accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea sulla regolamentazione dei programmi del sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS europeo) (art. 4), la cooperazione e il mutuo sostegno sulle questioni dello spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 5), la disciplina delle attività comuni di ricerca e formazione scientifica (art. 6), quella degli appalti (art. 7) e della cooperazione industriale (art. 8) e, infine, quella sullo scambio di informazioni classificate (art. 14). Inoltre, si disciplina la modalità di accesso della Svizzera a tutti i servizi di GNSS europeo (art. 15), la partecipazione della Svizzera all'agenzia dei GNSS europeo (art. 16) nonché la partecipazione della Svizzera ai comitati dei programmi europei GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto (art. 17).

PARTE III – (ART. 18): relativa ai finanziamenti, disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS, stabilendo che esso venga calcolato proporzionalmente al rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri, calcolati a prezzi di mercato.

PARTE IV – (ART. 19-27): dedicata alle disposizioni finali. In particolare, si prevede l'istituzione di un Comitato misto GNSS Unione europea/Svizzera, composto da rappresentanti delle parti e responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. Il comitato si riunisce quando e ove necessario e può costituire gruppi di lavoro o di esperti (art. 20). Inoltre, si segnalano le norme relative alla risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto (art. 23) e le disposizioni relative alle modalità di revisione e di denuncia (artt. 25 e 26).

A sostegno dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica la RT cita la circostanza che la Svizzera si è impegnata a versare 80 milioni di euro a titolo di partecipazione ai costi sostenuti dai partner di GALILEO nel periodo 2008-2013, mentre per quanto riguarda il periodo 2014-2020 l'entità del relativo contributo è determinata secondo i parametri che regolano la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'Unione europea.

Inoltre, l'allargamento alla Svizzera – come già alla Norvegia – della partecipazione a GALILEO amplia la platea dei Paesi utilizzatori dei sistemi GNSS, con benefici sia dal punto di vista della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, sia dell'ampliamento del bacino dei potenziali utenti dei servizi, commerciali e criptati.

L'Accordo prevede l'istituzione di un Comitato misto, con il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'accordo, i cui oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo; pertanto le attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Il funzionamento del Comitato misto è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.

La RT conclude affermando che la ratifica dell'accordo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi per il nostro Paese rispetto a quelli correntemente sostenuti dall'Italia in relazione alle spese di partecipazione al programma GALILEO in ambito europeo

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: viene disposto che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale gli oneri per l'attuazione dell'Accordo gravano sul bilancio dell'Unione senza necessità di contributi aggiuntivi da parte dell'Italia e considerato anche che ad un Accordo del tutto analogo, concluso con il Regno di Norvegia, non sono stati ascritti effetti finanziari.

In particolare, sul funzionamento del Comitato misto si evidenzia come la RT affermi che i relativi oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo, per cui le attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.